

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA



## LA RIFORMA DELLO SPORT

PROPOSTE DI MODIFICA  
IN AMBITO FISCALE E DEL LAVORO

Milano, 28 febbraio 2023



## **PREMESSA**

Le Commissioni VII (Bilancio) e XI (Lavoro) della Camera dei Deputati in seduta congiunta hanno promosso un'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti la c.d. "riforma dello sport" allo scopo di fare luce su diverse criticità, da più parti evidenziate, in ordine alle disposizioni che andranno a disciplinare il lavoro sportivo. E' stato quindi stilato un programma che prevede l'audizione, tra l'altro, dei rappresentanti delle principali federazioni e associazioni sportive al fine di concludere l'indagine entro il **30 aprile 2023**.

In particolare, emerge la preoccupazione che l'introduzione di un impianto normativo di tale portata, elaborato ed approvato senza aver consultato le federazioni sportive di riferimento ed i principali attori dello sport destinatari della norma, rischia di creare una frammentazione che potrebbe non condurre ad una semplificazione del settore ed esporre le realtà associative, soprattutto quelle minori, a serie difficoltà gestionali minando alle fondamenta l'intero sistema sportivo.

Più nello specifico, la nuova disciplina del lavoro sportivo, imponendo una serie di obblighi di Legge derivati dalla contrattualizzazione del lavoro con cui il mondo sportivo dovrà confrontarsi, implicherà dei costi che verosimilmente potrebbero risultare insostenibili per molte realtà sportive.

Ciò premesso, con questo documento il *Comitato Regionale Lombardia* rappresenta le proprie considerazioni e proposte alla *Legga Nazionale Dilettanti* per un intervento della *Federazione Italiana Giuoco Calcio* presso le Commissioni parlamentari in argomento.

Le seguenti criticità sono state derivate da un lavoro condiviso durante l'Assemblea delle Società Lombarde tenutasi a Milano il 14 gennaio us e nelle settimane seguenti durante i lavori della Consulta sportiva del Comitato nonché nel confronto costante con le società affiliate.

## **LO SPORTIVO DILETTANTE**

In merito al tema giuslavoristico appare evidente come la riforma introduca la figura del Lavoratore Sportivo senza tuttavia distinguere tra realtà professionistiche e realtà dilettantistiche.

Il fatto che la norma disciplini un'unica figura nello stesso modo per le realtà professionistiche strutturate e per le piccole società dilettantistiche, denota già una forte e pesante problematica nell'individuazione dell'ambito soggettivo dei destinatari della norma, comportando evidenti sperequazioni di impatto e di contestualizzazione.

Non è pensabile applicare la stessa norma per un atleta professionista, che interpreta lo sport il suo sostentamento, e per un atleta dilettantistico che pratica lo sport come dopo lavoro per il proprio benessere psicofisico.

Anche per questi motivi si propone di individuare nella riforma la figura dello **SPORTIVO DILETTANTE** il quale avrà come primo distinguo dal Lavoratore Sportivo quello di non avere come fonte primaria di sostentamento economico quella derivante dallo sport. Chiaramente alla categoria dello Sportivo Dilettante dovranno essere annoverati anche tutti quei soggetti non in età di lavoro o in età scolastica universitaria e partecipanti, appunto, a campionati dilettantistici (i quali, nella maggior parte dei casi, non avrebbero comunque un sostentamento primario derivante da attività lavorativa).

Lo SPORTIVO DILETTANTE dovrà quindi mantenere le attuali normative in termini di tassazione agevolata di eventuali rimborsi spese forfettari inquadrati come "redditi diversi" ex art. 67 comma 1 lettera m) TUIR, senza contributi previdenziali ed INAIL.



Non identificare nelle norme lo “sportivo dilettante” significa non avere contezza di un mondo di atleti ed ausiliari che stanno a metà strada tra i professionisti, i quali devono giustamente essere tutelati, ed i volontari, i quali svolgono le loro mansioni per puro *animus donandi*. Tale mancanza deve essere necessariamente portata al legislatore per fare aderire meglio le nuove norme al reale mondo sportivo italiano.

### **LE FIGURE “DI CONTORNO”**

Risulta, poi, fondamentale che le Federazioni sportive adottino regolamenti che identifichino tra le mansioni rientranti tra quelle necessarie allo svolgimento di attività sportive (art. 25, comma 1, secondo periodo) anche quelle cd. “di contorno”, come manutentori, taglio erba, custodi, pulizia impianti sportivi e lavaggio maglie, accompagnatori con auto per ragazzi delle giovanili, ecc.. Se non si interviene correttamente, tutte queste categorie rimarrebbero fuori dal novero del lavatore sportivo o dilettante e potranno operare solo come dipendenti o lavoratori autonomi.

Anche siffatte mansioni dovrebbero essere oggetto di coordinamento nei Regolamenti sotto il profilo tecnico-sportivo delle prestazioni oggetto di attività sportiva dilettante (sportivo dilettante) o di lavoro sportivo.

### **RIMOZIONE DELLA DOPPIA SOGLIA CONTRIBUTIVA E TRIBUTARIA**

È fondamentale evitare la doppia soglia per obblighi previdenziali e tributari. Questa doppia soglia causa molta confusione, disagio e dispendio economico. Occorre trovare un punto di incontro che potrebbe anche essere quello di unificare la soglia previdenziale e tributaria a 10.000 euro. Tale modifica potrebbe anche bilanciare eventuali scostamenti di bilancio pubblico per le modifiche da noi ipotizzate (es. riduzione aliquota INPS per soggetti già coperti o eliminazione INAIL)

### **CHIARIMENTI IN TEMA DI ADEMPIMENTI**

In conseguenza a quanto sopra proposto, si richiede che sotto i 10.000,00 euro non sia dovuto alcun adempimento (no comunicazione contratto, no INPS, no INAIL, no cedolini). Si richiede pertanto di mantenere in vigore gli adempimenti già vigenti come la ricevuta con autocertificazione dei compensi sotto soglia e la Certificazione Unica annuale. A tale proposito dovrà essere chiarito che l'autocertificazione dello sportivo dilettante e del lavoratore sportivo, con cui questo dichiara di non aver superato il limite per contributi e imposte, può semplicemente indicare che non si è superato il limite senza ogni volta dover indicare l'esatto importo ricevuto fino a quel momento.

### **RICONOSCIMENTO AI VOLONTARI SPORTIVI**

Si richiede di inserire nelle nuove norme la possibilità di poter riconoscere anche ai volontari sportivi rimborsi spese autocertificati e forfettari come da soglie già inserite nel Codice del Terzo Settore - art. 17 comma 4, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (max 10€ al giorno e 150 € mensili), altrimenti i volontari residenti nello stesso comune non potranno nemmeno percepire i rimborsi chilometrici a pie' di lista con coefficiente ACI (si tenga conto che nelle grandi città il percorso per raggiungere il campo sportivo dalla propria abitazione a volte è superiore anche a 15 Km – ad es. Milano Affori – Assago).



## **OPERATIVITA' DEL REGISTRO DI SPORT E SALUTE**

Occorre fare in modo che le procedure di caricamento dei dati sul Registro delle asd/ssd tenuto da *Sport e Salute S.p.A.* (comunicazione del contratto di collaborazione, compilazione del LUL, comunicazione dei compensi mensili per il calcolo dei contributi) siano semplici e facilmente gestibili dalla asd/ssd senza dover servirsi di un consulente, onde evitare i conseguenti maggiori oneri. In ogni caso si richiede anche la possibilità di delegare un intermediario abilitato (iscritto ODCEC o CDL) per la gestione degli adempimenti per conto della ssd/asd.

Inoltre, il termine per l'adeguamento della procedura informatica per l'utilizzo del Registro delle asd/ssd tenuto da *Sport e Salute* è fissato al 31 marzo 2023 (art.28, c.5 D. Lgs. 36/21) mentre il termine per l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021 è fissato al 1 luglio 2023. È opportuno che nel periodo intercorrente tra la data in cui la procedura viene messa a disposizione e l'entrata in vigore effettiva della norma, sia data la possibilità di un'adeguata formazione agli utenti. Ciò è essenziale per evitare il rischio che non vengano corrisposti i compensi ai lavoratori sportivi. In ogni caso, qualora la procedura informatica non venisse approvata nei termini attualmente previsti o non venissero date le indicazioni per una adeguata formazione preventiva si rende necessario prevedere un "periodo di grazia" entro il quale non venga previsto alcun obbligo di compilazione o comunque non sia applicabile alcuna sanzione in caso di errori e/o omissioni.

## **IL REGISTRO DI SPORT E SALUTE COME UNICO PORTALE**

Permettere di utilizzare, anziché i portali INPS, il Registro delle asd/ssd tenuto da *Sport e Salute*, anche per i compensi di cococo amministrativi-gestionali nella considerazione che la disciplina fiscale e previdenziale dei compensi in parola è simile a quella del lavoratore sportivo (art. 36, comma 6, del DS. Lgs. n. 36/2021).

## **TASSAZIONE DEI COMPENSI AI FINI IRAP**

Si richiede di specificare che i compensi agli sportivi dilettanti ed ai lavoratori sportivi non sono tassabili ai fini IRAP e che sono ammessi rimborsi analitici e a piè di lista non tassati (possono sorgere dubbi a seguito dell'abrogazione di alcune norme).

## **MODIFICHE STATUTARIE – ATTIVITA' SECONDARIE**

L'art. 7 del D. Lgs. richiede ora l'obbligo di indicazione negli oggetti sociali degli statuti che la asd/SSD esercita in "VIA STABILE E PRINCIPALE" l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza nell'attività sportiva dilettantistica. Il testo dell'art. 90 della legge n. 289/2002 faceva invece unicamente riferimento, più genericamente, all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica.

L'art. 9 del D. Lgs. prevede che sia le asd che le ssd possano esercitare attività diverse da quelle principali purché queste abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e secondo criteri e limiti che verranno definiti con apposito decreto.

Il novello art. 1-bis (introdotto dal correttivo del 2022) precisa testualmente che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire.



Occorre tuttavia tenere presente che tra le attività secondarie che servono a sostenere le ASD/SSD ci sono anche la somministrazione di alimenti e bevande, attività di bar, la vendita di merchandising e gadgettistica, cessione di vestiario sportivo, cessione di diritti televisivi, ecc. Tutte queste attività, qualora dovessero generare entrate superiori a quelle istituzionali, comporterebbero la riqualificazione dell'ASD / SSD in impresa sociale.

La proposta è quella di considerare anche queste attività, tipiche del fundraising moderno, come escluse dal computo delle attività secondarie, così come già previsto per le sponsorizzazioni.

Naturalmente occorrerà mettere dei paletti per evitare abusi ma non è pensabile rendere commerciali le importanti fonti tipiche di autofinanziamento dei nostri sodalizi. Alcuni vincoli potrebbero essere:

- somministrazione di alimenti e bevande: solo in occasione di attività sportive come allenamenti, gare e tornei e/o manifestazioni di raccolta fondi (nei limiti di due all'anno come previsto dall'art.25, L.133/1999);
- bar: solo in occasione di attività sportive come allenamenti, gare e tornei e/o manifestazioni di raccolta fondi (nei limiti di due all'anno come previsto dall'art.25, L.133/1999);
- cessione merchandising e gadgettistica: solo con logo dell'ASD/SSD e/o in occasione di manifestazioni di raccolta fondi (nei limiti di due all'anno come previsto dall'art.25, L.133/1999);
- cessione di vestiario sportivo: solo a tesserati o iscritti e/o in occasione di manifestazioni di raccolta fondi (nei limiti di due all'anno come previsto dall'art.25, L.133/1999);
- cessione di diritti televisivi: per le gare a cui partecipa l'ASD/SSD

### **COORDINAMENTO DELLA NORME IN TEMA DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Si rileva l'importante necessità di coordinare la normativa che prevede la distribuzione di utili per le ssd e coop con l'art. 148 del TUIR e l'art. 4 del DPR n. 633/1972 - IVA, dal momento che in caso di distribuzione degli utili, sia pure secondo le nuove disposizioni normative, viene violata la lettera dell'art. 148 TUIR, rendendo ad esempio commerciali le entrate dell'attività istituzionale (scuole calcio, ecc.).

### **COSTO DEGLI ADEMPIMENTI**

Si richiede di vigilare che nei decreti, regolamenti, linea guida da approvare non vengano inseriti adempimenti nuovi e costosi in termini di privacy (art.25 c.8), controlli sanitari (art.32 c.2), sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori (art.33 c.6), obbligo di avere il chinesiologo (art.41), ecc.